

*Hanno scritto...hanno detto...*



*...ad Atlasorbis...*



*Risponde l'Avvocato Gianluca Piccinni*



**Egregio Avvocato, sono titolare di un'attività di distributore di carburante lungo la strada statale e vorrei acquistare una licenza di vendita per commercio ambulante in forma itinerante. Posso, con tale nuova licenza, esercitare l'attività di vendita stabilmente o periodicamente all'interno del distributore, avvalendomi di quanto stabilito dall'art. 28, comma 4, D.lgs. 114/98? Agente Polizia Municipale di Isernia.**

Ai sensi del d.lgs. 114/98, articolo 27, il commercio su aree pubbliche può essere svolto su posteggi dati in concessione per dieci anni, ovvero su qualsiasi area, purchè in forma itinerante.

Con riferimento al commercio in forma itinerante, il legislatore demanda alle singole Regioni di disciplinare, con apposite leggi, le modalità per il rilascio delle autorizzazioni e per l'esercizio delle relative attività.

Ciò posto, non avendo il nostro lettore specificato la Regione di appartenenza, possiamo rispondere in termini generali che l'autorizzazione al commercio in forma itinerante abilita il titolare all'occupazione occasionale del suolo pubblico per il tempo necessario alla transazione commerciale ed al perfezionamento del contratto di vendita che si formalizza con il pagamento del prezzo per la merce offerta e comunque fino ad un massimo di due ore nello stesso posto. In tal senso deve interpretarsi il comma 4° dell'art. 28 D.lgs. cit. che consente lo svolgimento di detta attività di vendita anche al domicilio del consumatore e nei locali dove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.

Deve pertanto escludersi la possibilità di svolgere tale attività in modo stabile e/o periodico all'interno di un impianto di distribuzione di carburanti. Ove ciò avvenisse, in assenza del titolo autorizzatorio

richiesto (concessione decennale), si configurerebbe un esercizio abusivo dell'attività punibile con una sanzione pecuniaria e la confisca delle attrezzature e della merce.

**Avvocato Piccinni, vorrei sapere se è sufficiente una D.I.A. per la ristrutturazione di un albergo con aumento di volumetria? Cap. Giorgio Iacapraro – Corpo Polizia Municipale di Agnone.**

La normativa cui fare riferimento è il D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, con cui è stato emanato il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.

L'art.3, comma 1, lett.d) del predetto testo qualifica espressamente "interventi di ristrutturazione edilizia" quelli volti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente.

Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia la norma ricomprende esplicitamente anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione, purchè ciò avvenga con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica.

Dal combinato disposto degli artt. 10, comma 1, lett. c) e 22, comma 3, del citato testo unico ne discende che le attività edilizie consistenti nella demolizione e ricostruzione che non avvengano nel rispetto della stessa volumetria e sagoma del manufatto preesistente, sono da qualificare come nuove costruzioni e per esse è necessario il permesso di costruire, mentre per i restanti (tra cui, la semplice demolizione e ricostruzione fedele del fabbricato), è sufficiente la D.I.A.

Chiarito ciò, poichè la ristrutturazione dell'albergo comporta un aumento di volumetria, occorrerà il permesso di costruiri-

re previsto dalla normativa.

**Dr. Piccinni, dovendomi separare da mio marito, vorrei sapere se è possibile ritenere il matrimonio nullo per aver sposato un extracomunitario che al momento del suo arrivo in Italia venne registrato con un errore nei dati relativi al nome e cognome? Liliana - Napoli.**

Onde evitare di dilungarci oltremodo, occorre sinteticamente osservare che il matrimonio può essere impugnato da quel coniuge il cui consenso è stato dato per effetto di errore sull'identità della persona o di errore essenziale su qualità personali dell'altro coniuge (art. 122, 1° cpv).

1. L'errore **sull'identità della persona** riguarda l'identificazione fisica individuale e consiste nel caso (oggi piuttosto raro) di chi contrae matrimonio con un soggetto diverso da quello che egli credeva di sposare, essendosi verificato uno scambio di persona.

2. L'errore **sulle qualità della persona** del coniuge riguarda invece le caratteristiche essenziali individuali e presuppone una scelta sbagliata da parte di chi ha sposato un soggetto esattamente identificato come individuo, ma con una personalità del tutto diversa da quella immaginata e desiderata.

Tuttavia l'errore sulle qualità della persona deve essere **essenziale** cioè tale da far ritenere che la parte non avrebbe prestato il suo consenso qualora avesse conosciuto esattamente le condizioni dell'altro coniuge (ade esempio, l'ignoranza di malattia o di anomalia o di deviazione sessuale e/o di precedenti penali).

Nel caso di specie, tali condizioni per l'annullamento non sembrano sussistere, essendosi in presenza di un semplice errore anagrafico di trascrizione del nominativo di Suo marito.